



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Avviso Pubblico
FAST – FAre Sport Tutti
Voucher per la pratica sportiva – Stagione sportiva 2026/2027

FAQ AGGIORNATE AL 30/07/2026

QUESITO N. 85

Una richiedente segnala di non riuscire a caricare il documento d'identità del destinatario perché il sistema restituisce il messaggio "il nome del file non può contenere caratteri speciali", pur ritenendo che il nome del file non ne contenga.

Risposta

La segnalazione non riguarda il contenuto del documento, ma esclusivamente la denominazione del file caricato. Si raccomanda pertanto di rinominare il file prima del caricamento, utilizzando esclusivamente lettere non accentate, cifre ed eventualmente il trattino (-) o il trattino basso (_), ed evitando gli spazi e ogni altro segno: lettere accentate (à, è, é, ì, ò, ù), apostrofi, virgolette, parentesi, virgole, punti — fatta eccezione per quello che precede l'estensione — nonché i caratteri & % # @ € ° + = / \ : ; ? ! * | ~ e simili.

L'errore ricorre con frequenza perché la denominazione attribuita automaticamente dagli scanner, dalle applicazioni di acquisizione da smartphone o dai portali di provenienza contiene spesso caratteri non ammessi, non sempre immediatamente percepibili (ad esempio "Carta d'identità (1).pdf" oppure "Documento – copia.pdf"). Una denominazione del tipo "documento_identita_destinatario.pdf" non presenta invece criticità.

Si ricorda inoltre che ciascun allegato può essere caricato nei formati PDF, P7M, XLS, XLSX o ZIP, con una dimensione massima di 5 MB per file, e che il documento d'identità del destinatario va allegato in copia integrale, comprensiva di fronte e retro, preferibilmente in un unico file.

Qualora, effettuate tali verifiche, il problema persista, è possibile richiedere assistenza tecnica all'indirizzo supporto@sardegna lavoro.it, indicando nome, cognome e codice fiscale del richiedente e un recapito telefonico, ovvero al Servizio Help Desk al numero 070/0943232, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 14:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00 (art. 16). Si raccomanda di non attendere gli ultimi giorni utili, essendo il termine del 15 settembre 2026 perentorio (art. 5).

QUESITO N. 86

Un richiedente chiede se possa comunque presentare domanda per il figlio minorenni con invalidità riconosciuta, il quale percepisce una pensione di invalidità e beneficia altresì di un rimborso riconosciuto dal Comune di residenza ai sensi della L. 162/1998 per lo svolgimento di attività di recupero o sportive.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Risposta

La domanda è ammissibile ove ricorrano i requisiti dell'art. 2 dell'Avviso: residenza in un Comune della Sardegna, ISEE del nucleo familiare in corso di validità non superiore a euro 20.000 ed età compresa tra i 5 anni compiuti e i 26 non compiuti, in presenza di disabilità attestata mediante certificazione rilasciata ai sensi di legge ovvero idonea documentazione rilasciata dall'autorità sanitaria competente.

La percezione di una pensione di invalidità non è di per sé ostativa. Si tratta infatti di una prestazione di natura assistenziale o previdenziale, non di un contributo destinato a coprire le spese di iscrizione e frequenza di un'attività sportiva dilettantistica: essa non ricade pertanto nel divieto di cumulo di cui all'art. 4 dell'Avviso.

Diverso è il caso del beneficio riconosciuto dal Comune ai sensi della L. 162/1998. Ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso il voucher non è cumulabile con altri contributi pubblici aventi la medesima finalità: qualora il rimborso comunale sia destinato a coprire le medesime spese di iscrizione e frequenza della medesima attività sportiva per la quale si intende utilizzare il voucher, i due benefici non possono essere cumulati per la parte riferita alla stessa finalità.

La presentazione della domanda non è comunque preclusa: la scelta della Società sportiva o ASD e l'attivazione del voucher intervengono nella fase successiva alla pubblicazione della graduatoria, con la sottoscrizione della scrittura privata di cui all'Allegato 2 (art. 7; si veda anche la risposta N. 45). È in quella sede che dovrà essere assicurato il rispetto del divieto di cumulo. Si ricorda che la Regione effettua controlli, anche a campione e successivi all'erogazione, sulla documentazione presentata e sulla veridicità delle dichiarazioni rese, e che in caso di dichiarazioni non veritiere il destinatario decade dal contributo, con conseguente revoca dello stesso (art. 9).

QUESITO N. 87

La titolare di un'azienda agricola con agriturismo, presso il quale è annesso un maneggio dove si svolgono corsi di equitazione e attività di fattoria sociale, riferisce che il maneggio è affiliato a un ente sportivo nazionale e chiede se possa aderire al progetto quale struttura ospitante.

Risposta

L'art. 4 dell'Avviso individua in modo tassativo i soggetti presso i quali può essere svolta l'attività sportiva finanziata: l'attività sportiva dilettantistica deve essere svolta unicamente presso Società sportive o Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) aventi sede legale in Sardegna e regolarmente affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) o Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI ovvero dal CIP. Rileva pertanto la natura giuridica del soggetto che eroga l'attività, e non quella della struttura nella quale essa si svolge.

Un'impresa agricola o un agriturismo non rientrano, in quanto tali, tra i soggetti indicati. L'attività può però risultare ammissibile qualora presso la struttura operi una Società sportiva o ASD distinta, dotata di autonoma soggettività, con sede legale in Sardegna, regolarmente affiliata a FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI o dal CIP e iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il cui link è riportato all'art. 4 dell'Avviso. In tale ipotesi è la Società o ASD — e non l'azienda agricola — a sottoscrivere la scrittura privata con il destinatario e a ricevere il valore del voucher, che la Regione corrisponde esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente ad essa intestato (art. 7).

Occorre inoltre che l'affiliazione sia riferita a un ente effettivamente riconosciuto dal CONI o dal CIP: la denominazione utilizzata dall'ente affiliante non è di per sé dirimente e la verifica va condotta sugli elenchi ufficiali e sul Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Si ricorda infine che non è prevista alcuna procedura di adesione, accreditamento o iscrizione ad elenchi regionali (si vedano le risposte N. 3, N. 20, N. 29 e N. 63): la Società o ASD in possesso dei requisiti è idonea senza necessità di alcun adempimento preventivo ed è coinvolta soltanto quando un destinatario ammesso a finanziamento la sceglie e sottoscrive con essa la scrittura privata di cui all'Allegato 2 (art. 7). Restano ferme le condizioni relative alla durata dell'attività, non inferiore a sei mesi ovvero a tre mesi per le persone con disabilità (art. 4), nonché il fatto che il voucher copre le sole spese di iscrizione e frequenza dell'attività sportiva dilettantistica, con esclusione di attività di natura diversa, ancorché svolte presso la medesima struttura (art. 4; si veda anche la risposta N. 34).

QUESITO N. 88

Si chiede se, anche per un bambino molto giovane, è obbligatorio allegare il documento di identità o è sufficiente la scansione della tessera sanitaria con firma del genitore.

Risposta

La Carta d'Identità Elettronica (CIE) è rilasciabile anche ai minori e deve essere richiesta al Comune di residenza; la tessera sanitaria non è idonea a sostituire il documento d'identità del destinatario. Al fine di favorire la maggiore partecipazione, viste le finalità della misura inserita nel PR FSE+, qualora non si sia ancora in possesso della CIE al momento della presentazione della Domanda, il richiedente potrà allegare la ricevuta cartacea rilasciata dal Comune che, contendo i dati del minore, ai fini della identificazione del destinatario è considerata valida.

QUESITO N. 89

Una richiedente rileva che la partecipazione ai corsi di arti marziali prevede sia i costi di iscrizione e di frequenza, che i costi per la partecipazione alle gare e chiede, pertanto, se, nell'ambito dell'Avviso FAST, sia possibile ammettere a rimborso anche i costi sostenuti per l'iscrizione e la partecipazione alle singole gare, intese come componente essenziale della frequenza dell'atleta.

Risposta

Ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso, il voucher è destinato a coprire esclusivamente le spese di iscrizione e di frequenza per lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche relative alla stagione 2026/2027 e "non è utilizzabile per spese diverse da quelle sopra indicate".

QUESITO N. 90

Una richiedente segnala che in fase di compilazione della domanda viene richiesto di allegare il documento d'identità del minore, ma il sistema consente di inserire solo il fronte del documento. Chiede se può inserire solo il fronte o se è necessario che siano allegati entrambi i lati del documento.

Risposta

Una copia digitale o scansione di un documento di identità (carta d'identità, passaporto o patente) per essere considerata valida deve possedere specifici requisiti tecnici e visivi tra cui la completezza e l'integrità. Per questo motivo è necessario che siano presenti entrambe le facciate (fronte e retro), preferibilmente raccolti in un unico file (immagini in un unico PDF o disposti su un'unica pagina).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

QUESITO N. 91

Si richiede come verificare se le domande inviate per il voucher sportivo siano state compilate e ricevute correttamente.

Risposta

Lo stato di ciascuna domanda è consultabile, dopo l'accesso all'area riservata, nella pagina "Riepilogo domande di candidatura (DCT)": per i dettagli si rimanda alla risposta del quesito n. 64.

QUESITO N. 92

Nel caso di un nucleo familiare con genitori conviventi ma non sposati, si chiede se si possa presentare l'ISEE di uno solo dei genitori o lo si debba richiedere per entrambi i genitori a prescindere dal fatto che siano coniugati o meno.

Risposta

Il valore da considerare è quello dell'ISEE ordinario del nucleo familiare risultante dall'attestazione in corso di validità, da allegare alla domanda a pena di inammissibilità (art. 2 e art. 5 dell'Avviso). Si rinvia, per la tipologia di ISEE, alle risposte N. 12 e N. 13.

QUESITO N. 93

Una ASD richiede se è previsto un termine perentorio entro il quale le attività sportive devono obbligatoriamente prendere avvio, oppure se i voucher possano essere utilizzati anche per corsi ed eventi svolti in un periodo specifico della stagione, nello specifico tra maggio e settembre 2027.

Risposta

Il voucher, come precisato all'articolo 2 dell'Avviso, è destinato a coprire, fino a un importo massimo di euro 500 per ciascun giovane ammesso al finanziamento, le spese di iscrizione e di frequenza per lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche relative alla stagione sportiva 2026/2027. Il periodo di ammissibilità va dal 1° settembre 2026 al 31 agosto 2027, pertanto, le attività sportive a dovranno essere svolte entro tale periodo.

QUESITO N. 94

Dal momento che il voucher è legato alla società sportiva con la quale si redige il contratto iniziale, senza possibilità di variare società in corso d'anno, si chiede quali siano le segnalazioni da fare nel caso in cui un destinatario interrompa anticipatamente il percorso sportivo avviato.

Risposta

Nel caso in cui il destinatario del voucher interrompa l'attività sportiva per la quale ha ricevuto il beneficio prima dei sei mesi previsti dall'articolo 4 dell'avviso (o dei tre mesi previsti nel caso di giovani disabili), egli decade dal contributo, con conseguente revoca dello stesso.

Sarà pertanto necessario che l'ASD/SSD prescelta ne dia tempestiva comunicazione alla Regione Sardegna, inviando una pec all'indirizzo pec cultura@pec.regione.sardegna.it.

Il beneficiario/destinatario dovrà invece comunicare l'interruzione anticipata dell'attività inviando una mail all'indirizzo sportspettacolo@regione.sardegna.it.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

QUESITO N. 95

Un Ufficio informativo e di orientamento comunale richiede chiarimenti in relazione all'obbligo di firma sugli allegati previsto nel Manuale Operativo per i documenti inseriti nella sezione "Allegati" (nella fattispecie: Attestazione ISEE e Carta d'Identità del minore). Si richiede, inoltre, se sia necessario anche il caricamento del documento d'identità del genitore che presenta la domanda, oltre al documento del destinatario del voucher.

Risposta

Gli allegati alla Domanda Telematica (attestazione ISEE e documento d'identità del destinatario), come precisato anche nella risposta al quesito N. 54, non devono essere firmati, né in forma digitale né in forma autografa. L'attestazione ISEE è un documento rilasciato dall'INPS e va allegata così come acquisita; la domanda e l'autocertificazione dei requisiti resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 si intendono validamente sottoscritte dal richiedente attraverso l'autenticazione con identità digitale (SPID/CIE/TS-CNS), senza necessità di apporre alcuna firma sui singoli allegati. Per lo stesso motivo, non è richiesto il caricamento del documento di riconoscimento del richiedente, validamente identificato tramite SPID/CIE/TS-CNS, ma solo quello del destinatario del voucher, qualora diverso dal richiedente stesso.

Per eventuali aspetti tecnici legati al caricamento dei file è possibile contattare il supporto all'indirizzo supporto@sardegnalavoro.it.

Il Direttore del Servizio
Dott. Luca Galassi